

DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 2025
464/2025/S/COM

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ENEL ENERGIA S.P.A. E
CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1359^a riunione del 28 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante "Misure urgenti in materia di energia" convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione 201/2010) recante le “*Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati*” e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/2010);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com di “*Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato*” (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com recante “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari speciali – Settore elettrico (TIPPI). Modifiche alla RTDG e alla RTTG” (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2025, 337/2025/S/com (di seguito: deliberazione 337/2025/S/com);
- il Regolamento del Sistema Informativo Integrato vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l'allegato C recante “Regole e misure di sicurezza”;
- le “*Specifiche tecniche del Portale web*” del SII del 4 dicembre 2013;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 16 ottobre 2024, n. 35/2024/com (di seguito: determinazione DSAI/35/2024/com).

FATTO:

1. Con nota 17 luglio 2024 (prot. Autorità 52231), integrata in data 8 agosto 2024 (prot. Autorità 57706 del 9 agosto 2024), Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche AU) segnalava all'Autorità la potenziale violazione del Regolamento del

- SII da parte di Enel Energia S.p.A. (di seguito anche Enel Energia o società), per avere effettuato l'accesso ai sistemi del Sistema Informativo Integrato tramite applicativi non autorizzati.
2. La segnalazione costituiva l'esito di approfondimenti condotti da AU in seguito ad un evento anomalo rilevato dal SII il 9 agosto 2023 e segnalato con nota 25 ottobre 2023 (prot. Autorità 66961), integrata con nota 21 marzo 2024 (prot. Autorità 21089); segnatamente, il Gestore del SII aveva disabilitato un'utenza di Enel Energia a causa del rilevamento di un'attività sospetta, poiché con una medesima UserID, assegnata ad un utente finale persona fisica, erano stati effettuati in un solo giorno più di 14.000 accessi al SII, di cui 6.000 significativi (ovvero riusciti).
 3. Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla società è emerso che le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un utente finale (persona fisica) che operava per conto di Enel Energia, dunque strettamente personali e non cedibili ad altra persona fisica, né tantomeno utilizzabili tramite strumenti informatici, sono state illegittimamente utilizzate tramite una *Routine Software*, cioè un'entità non certificata e non autorizzata.
 4. Pertanto, con determinazione DSAI/35/2024/com è stato avviato nei confronti di Enel Energia S.p.A. un procedimento sanzionatorio per violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento.
 5. Con PEC del 23 ottobre 2024 (acquisita con prot. Autorità 74319) Enel Energia ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa – previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A al controinteressato Acquirente Unico S.p.A. (prot. Autorità 74614 del 23 ottobre 2024) – dal responsabile del procedimento in data 5 novembre 2024 (prot. Autorità 77192).
 6. Con PEC del 15 novembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 80697 del 18 novembre 2024) la società ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti.
 7. A seguito della richiesta di chiarimenti e precisazioni (prot. Autorità 46731 del 30 giugno 2025) inviata dal responsabile del procedimento ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, la proposta di impegni è stata modificata da Enel Energia ed inviata agli Uffici dell'Autorità in data 3 luglio 2025 (prot. Autorità 47902 e 48061).
 8. Nella predetta proposta di impegni Enel Energia ha in via preliminare dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/35/2024/S/com sono cessate (punto 3 “*Dichiarazione di cessazione della*

condotta contestata” della proposta di impegni); segnatamente, trattandosi di illeciti istantanei, gli stessi si sono consumati nel momento in cui sono stati commessi e la società ha dichiarato di aver immediatamente inibito l’utilizzo della *Routine Software* non autorizzata.

9. La proposta presentata reca i seguenti tre impegni per un valore complessivo di [5.000.00 euro - 5.400.000] euro:

Impegno n. 1

Implementazione di una soluzione informatica che assicuri che l’accesso al SII per conto di Enel Energia avvenga solo per il tramite apposito *software* installato su specifici PC previamente censiti e comunicati dai Partner ad Enel Energia; soltanto gli operatori che utilizzeranno tale soluzione saranno autorizzati ad effettuare il *login* sulla piattaforma di Acquirente Unico in nome e per conto di Enel Energia.

Impegno n. 2

Implementazione di un programma sistematico di controllo dell’attività dei Partner che operano sul SII per conto di Enel Energia, mediante l’introduzione nei contratti con i Partner dell’obbligo di questi ultimi di rilasciare a Enel Energia, con cadenza trimestrale, oltre ad un *report* con informazioni dettagliate sugli accessi al SII eseguiti, un’autodichiarazione che certifichi lo svolgimento delle attività sulla piattaforma di AU nel pieno rispetto della regolazione vigente, delle previsioni stabilite dal Regolamento del SII e delle disposizioni contenute nel contratto. A tali autodichiarazioni seguiranno controlli a campione da parte di Enel Energia, anch’essi a cadenza trimestrale, nei confronti di un numero di Partner cui sia riconducibile almeno il 25% delle utenze finali che accedono al portale di AU per lo svolgimento di attività per conto di Enel Energia. In caso di accertato inadempimento, applicazione delle penali contrattualmente previste.

Impegno n. 3

Versamento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di un contributo *una tantum* per il finanziamento di progetti nell’interesse dei consumatori.

10. Con deliberazione 337/2025/S/com l’Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da Enel Energia, come risultante dalle note 3 luglio 2025 (prot. Autorità 47902 e 48061), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
11. A seguito della pubblicazione, avvenuta in data 24 luglio 2025, non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall'esercente.
13. In primo luogo, Enel Energia ha dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/35/2024/S/com sono cessate; segnatamente, trattandosi di illeciti istantanei, gli stessi si sono esauriti nel momento in cui sono stati commessi e non sono state successivamente rilevate altre condotte analoghe a quelle oggetto del procedimento.
14. L'impegno n. 1, consistente nell'implementazione di una soluzione informatica che assicuri che l'accesso dei Partner alla piattaforma del SII per conto di Enel Energia avvenga esclusivamente mediante apposito *software* installato su specifici PC previamente censiti e messi a disposizione da Enel Energia ai propri Partner, è finalizzato a contenere in maniera efficace la possibilità di ricorrere all'utilizzo improprio delle credenziali di accesso e/o all'illegittimo utilizzo di *Routine Software* e/o BOTNET, migliorando la sicurezza dell'infrastruttura del SII.
15. Anche l'impegno n. 2, consistente nell'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio degli accessi e delle operazioni condotte sul SII, mediante introduzione dell'obbligo in capo ai Partner di rilasciare a Enel Energia, a cadenza trimestrale, un *report* con informazioni dettagliate sugli accessi al SII eseguiti e un'autodichiarazione con certificazione di avere svolto le attività sulla piattaforma di AU nel pieno rispetto della regolazione vigente, delle previsioni stabilite dal Regolamento del SII e delle disposizioni contenute nel contratto, nonché la previsione di conseguenti controlli a campione, rappresenta un'iniziativa in grado di migliorare la sicurezza dell'infrastruttura del SII.
16. L'impegno n. 3, relativo al versamento a CSEA, sul "Conto progetti consumatori" di cui all'art. 29 del TIPPI, di un contributo *una tantum* per il finanziamento di progetti nell'interesse dei consumatori, mira a sostenere e promuovere iniziative a vantaggio di questi ultimi.
17. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Enel Energia – quali risultanti dalle note 3 luglio 2025 (prot. Autorità 47902 e 48061) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/35/2024/com e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti della società.
18. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dalla società per l'attuazione degli

impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.

19. Per le già indicate ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/35/2024/com nei confronti di Enel Energia, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 598/2023/E/com, gli impegni presentati da Enel Energia S.p.A., come risultanti dalle note 3 luglio 2025 (prot. Autorità 47902 e 48061) (Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/35/2024/com;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento agli impegni n. 1 e n. 2, le misure verranno attuate entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica della presente deliberazione;
 - b) con riferimento all'impegno n. 3, la misura sarà attuata entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione secondo le modalità che saranno indicate da CSEA;
3. di prevedere che Enel Energia S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
4. di ordinare, nel rispetto dei principi contabili, a Enel Energia S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/35/2024/com, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
6. di ordinare a Enel Energia S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;

7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 24 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora la società contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
8. di comunicare il presente atto mediante PEC a Enel Energia S.p.A. (P.IVA 06655971007) all'indirizzo enelenergia@pec.enel.it e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) mediante PEC all'indirizzo info@pec.csea.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini